

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1357 DELLA COMMISSIONE**del 9 agosto 2016****che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciaio legato o non legato originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 febbraio 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato, con un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾, un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di prodotti piatti di acciaio legato o non legato (esclusi l'acciaio inossidabile, l'acciaio al silicio detto «magnetico», l'acciaio per utensili e l'acciaio rapido), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore minimo di 4,75 mm e massimo di 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm («lamiera pesante») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

1. PRODOTTO IN ESAME

- (2) Il prodotto soggetto a registrazione (il «prodotto in esame») è costituito di prodotti piatti di acciaio legato o non legato (esclusi l'acciaio inossidabile, l'acciaio al silicio detto «magnetico», l'acciaio per utensili e l'acciaio rapido), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore minimo di 4,75 mm e massimo di 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm che rientrano attualmente nei codici NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 ed ex 7225 99 00 («lamiera pesante») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.

2. DOMANDA

- (3) La domanda di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base è stata presentata dal denunciante il 18 aprile 2016 ed è stata integrata con ulteriori informazioni il 7 luglio 2016. Il denunciante ha richiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione affinché a decorrere dalla data di registrazione si possano applicare misure nei confronti di tali importazioni.

3. MOTIVI DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

- (4) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU C 58 del 13.2.2016, pag. 20.

